



COPIA

**COMUNITA' MONTANA
ALTA TUSCIA LAZIALE**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Verbale n. 36 del 30/12/2024

Oggetto: PERSONALE: Approvazione utilizzo dipendente dott. Francesco Pesci per n. 12 ore a settimana periodo 01.01.2025 al 31.12.2025 ai sensi dell'art. 1, comma 557 Legge 311/2004

L'anno duemilaventiquattro e questo dì trenta del mese di dicembre alle ore 16.00 nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, il Commissario Straordinario Liquidatore Giovanni Giuliani, nominato con decreto della Regione Lazio n. T00001 del 07.01.2020 e con nomina definitiva dal 20.01.2020, con i poteri della GIUNTA COMUNITARIA ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il sottoscritto Dott. Francesco Pesci Segretario incaricato della redazione del verbale.

*Il Commissario straordinario
F.to Giuliani Giovanni*

*il Segretario
F.to Dott. Francesco Pesci*

.....
Copia conforme all'originale per uso amministrativo
*Il Segretario
Dott. Francesco Pesci*

Certificato di pubblicazione
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montana dal 28/01/2025 per 15 giorni consecutivi.
(Art.124 comma 1 T.U.2000)
Il Segretario
F.to Dott. Francesco Pesci

.....
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

☐ Decorsi 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo

☐ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/00^);

Il Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti

.....
☐ PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.Lgs18/08/2000
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico contabile, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000

Il Responsabile del servizio finanziario

.....
Parere di regolarità tecnica

.....

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

Facente funzione di Giunta

VISTO che con Delibera del Presidente della Regione Lazio n. T00035/2021 il sottoscritto Sig. Giovanni Giuliani è stato nominato Commissario Liquidatore della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale;

CONSIDERATO che attualmente questa Comunità Montana è strutturata e divisa in tre settori quello amministrativo, contabile e quello tecnico e che quello tecnico ha un responsabile che è stato individuato con procedura ex art. 110 del TUEL;

VISTO il pensionamento dell'ultima dipendente in organico a tempo indeterminato che di fatto ha lasciato senza più alcun dipendente il settore amministrativo di questo Ente;

VISTE le richieste effettuate alla Regione Lazio di reintegro del personale tramite disponibilità di mobilità di personale Regionale che di fatto non hanno portato personale con specifiche competenze all'interno dell'organico di questo Ente;

CONSIDERATO CHE l'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) testualmente stabilisce che "i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le unioni di Comuni, possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";

RICHIAMATI:

- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141 /2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali che prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati;

-il parere del Consiglio di stato n. 3764/2013 recepito e diramato dal Ministero dell'Interno con la circolare n. 2 del 26.05.2014, che nel confermare quanto già evidenziato con il proprio precedente parere n. 2141 del 2005, ha ritenuto che alla fattispecie di cui al comma 557 che costituisce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro, può essere applicata, in quanto compatibile;

DATO ATTO CHE:

- con delibera di Giunta Comunitaria n. 24 del 29.08.2024 si è inteso usufruire del dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Onano dott. Francesco Pesci per n. 12 ore settimanali per svolgere l'incarico extra istituzionale presso la Comunità Montana per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2024 a supporto dell'Ufficio Finanziario, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004;
- con nota prot. n. 1046 del 23.12.2024 questo Ente ha fatto richiesta al Comune di Onano di prorogare il suddetto incarico presso la Comunità Montana del dott. Francesco Pesci fino al 31.12.2025;
- con delibera n. 117 del 28.12.2024, il Comune di Onano ha inteso autorizzare il proprio dipendente dott. Francesco Pesci a prestare la propria attività lavorativa presso la Comunità Montana dal 01.01.2025 al 31.12.2025 per n. 12 ore settimanali ai sensi del comma 557 della L. 311/2004;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

ACQUISITI come previsto dall'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii. i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n.267es.m.i..

VISTI i CCNL vigenti in materia;

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

VISTA la L. 311/2004 art.1 comma 557;

VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di richiamare tutto quanto indicato in premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di prendere atto di quanto comunicato dal Comune di Onano in merito all'autorizzazione del dipendente dott. Francesco Pesci a svolgere l'incarico extra istituzionale presso questo Ente per il periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004;
3. Di stabilire con la presente deliberazione che questo Ente usufruirà del suddetto dipendente per n. 12 ore settimanali a supporto dell'Ufficio Finanziario e che lo

stesso stabilirà un calendario di lavoro con il Commissario Straordinario Liquidatore;

4. Di provvedere successivamente alla firma del contratto di lavoro tra la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale e il dott. Francesco Pesci;
5. Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio e alla pagina dell'amministrazione trasparente di questo Ente visto quanto previsto dalle vigenti leggi in materia;
6. Di inviare il presente atto al Comune di Onano per quanto di competenza.
7. Successivamente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

Facente funzione di Giunta

Stante l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267.